

TRIBUNALE DI FIRENZE- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE

ACCORDO ATTUATIVO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI PUBBLICI MINISTERI ALLE ATTIVITA' GIURISDIZIONALI PENALI DI PRIMO GRADO

Il dr. Ettore Nicotra, Presidente Vicario e Presidente della III Sezione penale, il dr. Angelo Antonio Pezzuti, Presidente della Sezione Gip/Gup, il dr. Marco Bouchard, Presidente della II Sezione penale, la d.ssa Lisa Gatto, Presidente della I Sezione penale, in nome e per conto del Presidente del Tribunale di Firenze (d'ora in poi il *Tribunale*) e il dr. Gabriele Mazzotta, procuratore Aggiunto, in nome e per conto del Procuratore della Repubblica di Firenze (d'ora in poi la *Procura della Repubblica*), l'avv. Luca Bisori, Presidente della Camera Penale di Firenze e l'avv. Sigfrido Fenyés, Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (d'ora in poi l'*Avvocatura*) concordano e stipulano quanto segue.

Preambolo

Il Tribunale, la Procura della Repubblica e l'Avvocatura condividono l'esigenza di migliorare l'organizzazione delle attività delle udienze preliminari e delle udienze dibattimentali, nella prospettiva di:

- diminuire i tempi di definizione dei processi;
- valorizzare le competenze professionali dei giudici e dei pubblici ministeri, assicurando, per quanto possibile, il principio di continuità tra il pubblico ministero delle indagini e il pubblico ministero delle successive fasi processuali;
- focalizzare i giudizi dibattimentali sulle più gravi ipotesi di reato.


Nel perseguimento di tali obiettivi si ritiene imprescindibile, per un verso, favorire le specializzazioni presenti sia nell'ufficio del Tribunale sia nell'ufficio della Procura della Repubblica e, per altro verso, garantire un modulo organizzativo delle attività d'udienza che, in via tendenziale, assicuri nel processo, la partecipazione del pubblico ministero che ne ha seguito la fase delle indagini preliminari.

Nel condividere le considerazioni e l'impianto del documento organizzativo redatto dal Procuratore Aggiunto dr. Gabriele Mazzotta, approvato nella riunione svolta all'interno della Procura della Repubblica in data 5 dicembre 2018, il Tribunale, la Procura della Repubblica e l'Avvocatura intendono procedere a individuare alcuni punti necessari al raggiungimento delle finalità concordemente perseguite.

art. 1

La designazione dei pubblici ministeri, gli abbinamenti e l'osservanza del calendario giudiziario

1. La Procura della Repubblica si impegna a disporre la designazione dei pubblici ministeri nelle udienze dibattimentali secondo l'organigramma formulato nell'allegato 1, in cui si è proceduto all'abbinamento dei pubblici ministeri alle sezioni specializzate del Tribunale secondo il criterio di appartenenza ai gruppi di lavoro specialistico interni all'Ufficio della Procura della Repubblica.
2. Il Tribunale si impegna:
 - a garantire, nella formazione dei ruoli d'udienza preliminari e dibattimentali, il rispetto dei giorni fissati nel calendario giudiziario;
 - a osservare, nella gestione dei rinvii (sia per le prosecuzioni dibattimentali sia per la fissazione delle udienze di trattazione nel corso delle udienze di smistamento), gli



abbinamenti dei pubblici ministeri con i collegi e con i singoli giudici monocratici secondo le indicazioni contenute nel calendario degli abbinamenti di cui all'allegato 1.

3. La Procura della Repubblica si impegna a contribuire, in relazione ai rinvii delle udienze, all'osservanza del calendario degli abbinamenti di cui all'allegato 1; i pubblici ministeri designati all'udienza, pertanto, terranno conto, nella collaborazione con il giudice per l'individuazione della data del rinvio, della titolarità delle indagini salvo che lo stesso pubblico ministero designato all'udienza non decida di seguire l'ulteriore corso della trattazione dibattimentale del processo, benché dallo stesso non seguito nella fase delle indagini.
4. In deroga al comma precedente e solo qualora sia strettamente indispensabile potranno essere utilizzate per eventuali udienze d'appoggio i giorni delle quinte settimane, di volta in volta concordandosi i contenuti di tali udienze tra le parti interessate e il giudice.

art. 2

La partecipazione dei pubblici ministeri togati alle udienze monocratiche

1. Fermo restando quanto stabilito nei commi 3 e 4 del precedente articolo, la Procura della Repubblica si impegna a disporre la designazione dei pubblici ministeri che seguirono le indagini non solo per le udienze monocratiche in cui siano stati fissati processi per i quali la legge richiede la partecipazione obbligatoria dei pubblici ministeri togati, ma anche per le udienze in cui siano stati fissati i processi per i quali tale partecipazione pur non essendo richiesta come obbligatoria, appaia tuttavia opportuna in ragione delle difficoltà tecniche e/o del rilievo etico-sociale del reato.
2. In tale prospettiva il Tribunale si impegna, nell'osservanza di quanto indicato nell'allegato 1, a concentrare in non più di un'udienza al mese per ogni giudice monocratico togato i processi per i quali la legge richiede la partecipazione obbligatoria dei pubblici ministeri togati, salve eventuali diverse opzioni organizzative che dovessero formularsi in esito ai risultati conseguiti dal gruppo di studio di cui al successivo comma 4.
3. Qualora, nella trattazione del singolo processo sussista l'esigenza di un rinvio a un'udienza anticipata rispetto alla data ottenibile dal modulo organizzativo "abbinamento pm/giudice", di cui all'allegato 1, il giudice potrà concordare con le parti una data diversa, purché compatibile con gli impedimenti indicati dal pubblico ministero, il quale avrà cura di segnalare all'Ufficio Turni della Procura della Repubblica l'udienza fissata in deroga ai criteri organizzativi generali di cui al cit. allegato 1.
4. Tribunale, Procura della Repubblica e Avvocatura concordano di istituire un gruppo di studio per selezionare alcuni tra i più significativi reati di competenza del giudice monocratico, per i quali è prevista l'udienza preliminare nonché i reati per i quali la partecipazione del magistrato togato, pur non essendo richiesta dalla legge come obbligatoria, appaia tuttavia opportuna in ragione della rilevanza etico-sociale dei fatti e/o delle caratteristiche di particolare specializzazione. Il gruppo di studio verificherà la possibilità che i processi relativi ai reati così selezionati possano essere destinati alle udienze monocratiche di cui al precedente comma. A tale gruppo di lavoro parteciperanno i presidenti delle sezioni penali, i procuratori aggiunti della Procura della Repubblica, i Magistrati di entrambi gli uffici, un delegato della Camera Penale e un delegato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze.

W. S. S. S. Alessi M.R.

art. 3

La predisposizione dei ruoli delle udienze dibattimentali su base trimestrale

1. Le parti convengono di predisporre i ruoli delle udienze dibattimentali su base trimestrale.
2. Per consentire un'adeguata designazione dei pubblici ministeri, l'indicazione della formazione dei ruoli delle udienze dibattimentali con gli elenchi dei relativi processi dovrà pervenire alla Procura della Repubblica nel giorno 20 del 2° mese del trimestre immediatamente antecedente al trimestre d'interesse e dunque:
 - entro il 20 novembre in relazione al trimestre gennaio-marzo;
 - entro il 20 febbraio in relazione al trimestre aprile-giugno;
 - entro il 20 maggio in relazione al trimestre luglio-settembre;
 - entro il 20 settembre in relazione al trimestre ottobre-dicembre.
3. La Procura della Repubblica procederà alle designazioni per le udienze dibattimentali secondo quanto statuito nel precedente articolo 1; il Procuratore Aggiunto addetto alla designazione dei pubblici ministeri alle udienze dibattimentali e i Presidenti delle Sezioni dibattimentali si impegnano a vigilare sull'osservanza da parte dei pubblici ministeri e dei giudici del calendario menzionato nel precedente articolo 1.

Art. 4

L'udienza di smistamento

1. Le parti prendono atto che, nell'attuale sistema informatico della formazione dei ruoli d'udienza dibattimentale collegiali e monocratici, l'udienza di smistamento costituisce il momento decisivo per l'elaborazione del calendario delle udienze di trattazione in conformità agli *abbinamenti pm/sezione/collegio/giudice*.
2. Le parti si riservano di verificare la possibilità attraverso l'applicativo "Giada 2" d'indirizzare i processi alle diverse sezioni sulla base del nominativo del pubblico ministero che ne sia stato titolare nella fase delle indagini preliminari. L'acquisizione di tale risultato consentirebbe l'individuazione di un abbinamento del pubblico ministero sin dall'udienza di smistamento, il cui ruolo verrebbe a essere formato con processi riferibili al pubblico ministero che ne sia stato titolare nella fase delle indagini e che, perciò, potrebbe con maggiore precisione garantire l'attendibilità della programmazione istruttoria.
3. Procura della Repubblica e Avvocatura si impegnano ad assicurare una programmazione del calendario delle udienze dibattimentali collegiali e delle udienze monocratiche di cui al comma 1 del precedente articolo 2, limitatamente ai più significativi processi, con l'indicazione dei tempi presumibilmente occorrenti per l'espletamento delle prove rispettivamente richieste.
4. Procura della Repubblica e Avvocatura si impegnano altresì a formulare, nel corso della stessa udienza di smistamento ovvero nel prosieguo della trattazione dibattimentale, la richiesta delle prove documentali predisponendo una raccolta degli atti da produrre, indicati in apposito elenco e mantenendone copia nei propri fascicoli di parte.



art. 5


Il calendario delle udienze preliminari e delle udienze in abbreviato su base bimestrale

1. Le parti convengono di predisporre i ruoli delle udienze preliminari e dei giudizi abbreviati su base bimestrale.
2. Per consentire un'adeguata designazione dei pubblici ministeri, l'indicazione del calendario delle udienze dovrà contenere i numeri del Registro Notizie Reati relativi ai processi DDA, ai processi di particolare rilevanza in fase di udienza preliminare e ai processi da celebrare in rito abbreviato con i nominativi dei relativi pubblici ministeri titolari nella fase delle indagini.
3. Tali informazioni dovranno pervenire alla Procura della Repubblica nel giorno 15 del 2° mese del bimestre immediatamente antecedente al bimestre d'interesse e dunque:
 - entro il 15 gennaio in relazione al bimestre febbraio-marzo;
 - entro il 15 marzo in relazione al bimestre aprile-maggio;
 - entro il 15 maggio in relazione al bimestre giugno-luglio;
 - entro il 15 luglio in relazione al bimestre agosto-settembre;
 - entro il 15 settembre in relazione al bimestre ottobre-novembre;
 - entro il 15 novembre in relazione al bimestre dicembre-gennaio.
4. La Procura della Repubblica procederà alle designazioni per le udienze preliminari scegliendo i pubblici ministeri tra coloro che non risultino già impegnati nelle udienze dibattimentali secondo quanto indicato nell'allegato 2, salvo il rispetto delle segnalazioni formulate per particolari processi e salvo quanto previsto nel comma successivo.
5. In riferimento alla fissazione dei giudizi abbreviati si terrà conto degli abbinamenti pm/gip-gup prospettato nell'allegato 3; qualora la fissazione dei giudizi abbreviati avvenga in una data in cui è prevista la celebrazione di udienza preliminare il pm designato per la trattazione del giudizio abbreviato seguirà anche i restanti processi da trattare in udienza preliminare.
6. Il Procuratore Aggiunto addetto ai turni e il Presidente della Sezione Gip/Gup si impegnano a vigilare sull'osservanza da parte dei pubblici ministeri e dei giudici del calendario per i giudizi in abbreviato di cui all'allegato 3, anche nelle ipotesi di rinvii in prosecuzione.

Art. 6

Gli incidenti probatori

1. Gli incidenti probatori, qualora per il loro svolgimento non sia stata previamente concordata una data tra il pubblico ministero richiedente e il gip, dovranno essere fissati, salva l'eventuale indisponibilità delle strutture per l'ascolto protetto dei minori, nei giorni previsti nel calendario delle udienze preliminari di cui agli allegati 2 e 3, e saranno trattati, salva specifica segnalazione del pm titolare del procedimento, dal pubblico ministero designato all'udienza preliminare.
2. Qualora tra il gip e il pubblico ministero richiedente sia stata concordata un'udienza esclusivamente dedicata all'espletamento dell'incidente probatorio, il pubblico ministero interessato avrà cura di darne tempestiva comunicazione all'Ufficio turni della Procura, che lo considererà alla stregua di impedimento professionale ostativo a designazioni per altre attività d'udienza nella medesima data.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature that appears to be 'APeri', and several other initials and marks.

art. 7

Partecipazione alle udienze dei componenti della DDA

1. I pubblici ministeri componenti della DDA potranno essere designati alle udienze dibattimentali e preliminari soltanto limitatamente ai processi di competenza DDA.
2. I pubblici ministeri della DDA potranno essere designati alle udienze dibattimentali per i processi rientranti nella competenza ordinaria già a loro carico in quanto abbiano emesso il decreto di citazione a giudizio ovvero ottenuto, su loro richiesta, il rinvio a giudizio.
3. I pubblici ministeri della DDA potranno essere designati alle udienze preliminari ovvero ai giudizi con rito abbreviato innanzi al Giudice dell'Udienza preliminare per i processi rientranti nella competenza ordinaria già a loro carico in quanto abbiano formulato la relativa richiesta di rinvio a giudizio.
4. I pubblici ministeri della DDA parteciperanno anche a tutte le udienze dibattimentali e preliminari nonché ai giudizi abbreviati in relazione ai processi per i quali abbiano espresso specifica segnalazione.
5. I processi DDA e i processi ordinari, nei limiti sopra specificati, attribuiti ai componenti della DDA saranno fissati e rinviati per la loro trattazione dibattimentale secondo le date stabilite dal giudice ed eventualmente concordate con le parti.
6. L'applicazione di un pubblico ministero ordinario alla trattazione di un processo DDA in udienza preliminare o dibattimentale è possibile in via eccezionale e solo in quanto non vi ostino altri impegni in attività già assegnate, secondo le valutazioni rimesse al Procuratore Aggiunto addetto alla formazione dei turni.

art. 8

Riunioni periodiche

1. Al fine di favorire lo scambio d'informazioni e la soluzione di eventuali criticità rilevate le parti concordano d'istituire una riunione permanente a cadenza bimestrale tra i Presidenti delle sezioni penali, il Presidente della Sezione Gip/Gup, i Procuratori Aggiunti, un delegato della Camera Penale e un delegato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze.
2. Tra i principali obiettivi delle riunioni di cui al comma precedente vi è l'impegno a monitorare l'andamento delle celebrazioni dei processi nei rispettivi ambiti specialistici (compresi i processi aventi a oggetto reati di competenza monocratica, di pertinenza delle sezioni specializzate e per i quali non è prevista come obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero togato), a ricercare soluzioni alternative all'esercizio dell'azione penale e alla valorizzazione delle misure alternative alla detenzione.

art. 9

Periodo transitorio

1. Le parti prendono atto che per tutto il c.a. 2019 i ruoli delle udienze sono caratterizzati in massima parte da processi in stato avanzato di trattazione e pendenti da epoca antecedente all'istituzione delle sezioni specializzate del Tribunale.
2. Molti di tali processi, pertanto, risultano incardinati presso sezioni non pertinenti alla materia specialistica.

B. spr ga Alex S MR

3. Alcuni pubblici ministeri titolari delle indagini di taluni processi già pendenti nella fase dibattimentale hanno successivamente mutato gruppo di lavoro specialistico.
4. Tale situazione rende possibile solo in via tendenziale avvalersi del modello organizzativo che valorizza l'abbinamento tra pm/sezione/collegio/giudice.
5. Fino all'esaurimento del periodo così caratterizzato (esaurimento che si auspica per la fine del c.a.) le designazioni dei pubblici ministeri per le udienze avverranno tenendo in considerazione lo stato della trattazione dibattimentale, la titolarità delle indagini e/o la partecipazione del pubblico ministero alle udienze già svolte per il singolo processo, le segnalazioni del pubblico ministero per il prosieguo della trattazione dibattimentale del singolo processo ovvero per l'avvio del dibattimento del singolo processo.
6. Nel corso delle udienze di smistamento collegiali e monocratiche il pubblico ministero alle stesse designato indicherà per le successive udienze di trattazione i giorni in cui è previsto, secondo l'organigramma rappresentato nell'allegato 1, l'abbinamento tra i pubblici ministeri titolari delle relative indagini e il collegio o il giudice monocratico innanzi ai quali si svolge l'udienza di smistamento. I collegi e i giudici monocratici, nel disporre la fissazione delle udienze di trattazione e i loro rinvii per il prosieguo, si atterrano alle indicazioni contenuto nel calendario degli abbinamenti di cui all'allegato 1.
7. Il Procuratore Aggiunto addetto alla designazione dei pubblici ministeri per le udienze dibattimentali e i Presidenti delle Sezioni dibattimentali vigileranno sull'osservanza da parte dei pubblici ministeri e dei giudici del calendario menzionato nei precedenti commi.
8. Il Procuratore Aggiunto addetto alla designazione dei pubblici ministeri per le udienze dibattimentali e i Presidenti delle Sezioni dibattimentali si impegnano a monitorare l'andamento dell'organizzazione dibattimentale, verificandone le eventuali criticità e i possibili miglioramenti.

Art. 10
Norma finale

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

- Allegato 1: Schema prospettico dei giorni d'udienza di ogni pubblico ministero per Sezione di Tribunale;
- Allegato 2: Calendario delle udienze preliminari;
- Allegato 3: Calendario degli abbinamenti nei giudizi abbreviati PM/Gip